

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1869 DEL 17/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA GIULIA ERMINI – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1895/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che con nota prot. n. 85438 del 12 settembre 2025 la sig.ra Giulia ERMINI, dipendente a tempo determinato in qualità di infermiera (area dei professionisti della salute e dei funzionari), in servizio all'Unità operativa complessa "Pediatria" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego con decorrenza dal 13 settembre 2025 senza rispettare il preavviso contrattualmente dovuto.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità, in tutti i casi in cui il C.C.N.L. prevede la cessazione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, per i contratti a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuali frazione di unità derivante dal computo;
- le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135);
- la dipendente è stata resa edotta della circostanza che l'individuazione della data di cessazione dal rapporto di lavoro senza preavviso e senza programmazione delle ferie spettanti comporta le conseguenze economiche dell'applicazione dell'indennità di mancato preavviso e del divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi (articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, con le successive modifiche intervenute) come da ultima nota di prot. n. 94809 del 9 ottobre 2025;
- va conseguentemente dato atto della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 13 settembre 2025, con l'applicazione della prevista indennità sostitutiva di preavviso pari a dodici giorni e con la conseguente applicazione del divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie non fruito.

Visti e richiamati:

- l'articolo 71, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, che stabilisce i termini di preavviso per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Giulia ERMINI a decorrere dal 13 settembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 12 settembre 2025) con mancato rispetto di dodici giorni di preavviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Giulia ERMINI in qualità di infermiera a tempo determinato, a decorrere dal 13 settembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 12 settembre 2025) con mancato rispetto di dodici giorni di preavviso contrattualmente dovuto;
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.